Agenzia Formativa accreditata dalla Regione Toscana con Decreto n. 4832 del 03/04/2019, Codice OF0197

HA PROMOSSO E ORGANIZZATO IN COLLABORAZIONE CON:

Forseco srl società di...
formazione - servizi - consulenza

CORSO PER RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

R.L.S.

SVOLGIMENTO CORSO: ENFAP TOSCANA Via V. Corcos 15 - 50142 Firenze

DAL 7 DICEMBRE 2022 AL 17 FEBBRAIO 2023

forseco.

FORSECO è l'acronimo di formazione, servizi e consulenza.

Siamo un'azienda giovane e dinamica nata per la consulenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro oltre che sull'igiene alimentare. FORSECO significa affidarsi ad un organismo al cui interno collaborano professionisti in grado di offrirvi: Competenza, Serietà e Professionalità.

I NOSTRI SERVIZI

Affianchiamo le aziende durante lo svolgimento di tutti quegli adempimenti burocratico-amministrativi previsti dalla normativa vigente e dalla giurisprudenza più recente. Mettiamo a disposizione le nostre competenze tecniche, in ambito progettuale e di analisi, per assistere le imprese a realizzare i loro progetti aziendali.

Formazione specifica, sia in presenza che in e-learning, in ambito di Salute e Sicurezza sul lavoro e Igiene alimentare.

Consulenza per l'attuazione degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.): Incarico RSPP esterno, Valutazione dei rischi anche mediante apposita strumentazione, piano di evacuazione con rilievi planimetrici, pratiche per ottenimento di Certificato di Prevenzione Incendi.

Consulenza per l'attuazione degli obblighi di legge in materia di food safety (sicurezza alimentare e igiene degli alimenti): Manuale di autocontrollo HACCP e rintracciabilità alimentare, redazione di tabelle nutrizionali e creazione di etichette per alimenti, analisi su superfici e matrici alimentari.

Forseco Srl
Sede legale: Viale V. Veneto, 60
59100 Prato

Sede operativa: Via Danubio, 15
59100 Prato

CF. P.IVA 02471190971
CAP. SOC. € 15.000,00 I.V.

E-mail: info@forseco.it
Sito web: www.forseco.it
Telefono: 0574.155.74.07

800.90.92.95

Seguici:

UTILIZZA I QRCODE SOTTO PER PER LA CONSULTAZIONE DEI DOCUMENTI DIRETTAMENTE DAL TUO SMARTPHONE… MENO CARTA E PIU' COMODITA'

Tramite le applicazioni digitali su APP IOS e ANDROID, una enorme quantità di informazioni strutturate possono essere messe in rete, disponibili e fruibili al più vasto pubblico.

T.U. D.lgs. 9 Aprile 2008 n° 81
coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 1 REV AGO. 2022

Tutti gli obblighi per le aziende

Rulo e attribuzioni RLS

Interpelli e Cassazione RLS

Introduzione al corso

Slide

Modelli e verbali per RLS

forseco.

forseco.it

app gestionale

forseco.

GLI OBBLIGHI DEL D.LGS. 81-08 PASSO PER PASSO

Gli obblighi del D.lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza) PASSO PER PASSO, un facile elenco per adempiere agli obblighi o verificare di aver fatto le cose principali previste dal decreto.

NOTA IMPORTANTE

*Sono **OBBLIGATI** agli adempimenti della sicurezza (cioè a tutti i punti seguenti) **TUTTE le aziende pubbliche e private con lavoratori, le società, gli artigiani e professionisti con lavoratori o con collaboratori familiari**. L'art. 3 comma 11 del decreto 81/08 prescrive infatti che le imprese familiari e gli artigiani (senza dipendenti) devono solamente sottostare all'articolo 21 del decreto che impone utilizzo di attrezzature a norma (macchine dotate di conformità: CE o altri) e uso di dispositivi di protezione individuale quando il lavoro lo richiede (DPI, cioè scarpe, tuta, occhiali, cuffie, elmetto, maschere, ecc.) oltre al tesserino nei lavori in appalto.*

1. **È stata fatta la "Valutazione dei rischi" in azienda e relativo DOCUMENTO (DVR)?**

La valutazione dei rischi DEVE considerare TUTTI i seguenti aspetti:

- Ambienti di lavoro (locali, pavimenti, finestre, scale, ecc.);
- Macchine, attrezzature e impianti;
- RISCHI FISICI (tra cui RUMORE e VIBRAZIONI, movimentazione manuale dei carichi, lavoro al VIDEOTERMINALE, movimenti ripetitivi, RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI, ecc.);
- RISCHIO CHIMICO (uso di PRODOTTI chimici pericolosi, POLVERI, FUMI, NEBBIE, ecc.);
- RISCHIO BIOLOGICO (allevamenti, macelli, laboratori, infermieri, ecc.);
- RISCHIO AGENTI CANCEROGENI (polveri di legno duro, amianto, ecc.);
- RISCHIO ATMOSFERE ESPLOSIVE (ATEX: presenza di gas o polveri combustibili);
- LAVORATRICI MADRI E MINORI;
- DITTE APPALTATRICI e rischi da interferenza (DUVRI);
- CAMPI ELETTROMAGNETICI (dal 30 aprile 2008);
- STRESS LAVORO-CORRELATO (dal 31 dicembre 2010);
- ROA: Radiazioni Ottiche Artificiali (raggi ultravioletti, infrarossi, Laser) (dal 2012);
- RISCHIO FULMINAZIONE (da marzo 2013).

Il documento di valutazione dei rischi DEVE avere "data certa" oppure recare le firme dal datore di lavoro, dall'RSPP, dal rappresentante dei lavoratori e dal medico (ove nominato).
Attenzione: se manca la firma del RLS (perché non nominato) il documento deve obbligatoriamente avere data certa anche per mezzo PEC.
Il documento DEVE essere aggiornato entro 30 giorni in caso di modifiche significative del ciclo produttivo (nuove macchine, prodotti chimici o altro) o in caso di infortuni gravi o su richiesta del medico competente o dell'organo di controllo) e **NON ogni 1 o 2 anni come vi vengono a dire!**

2. ***È stata fatta la formazione sulla sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro per TUTTI i lavoratori?***

La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

in vigore da gennaio 2013: In base al nuovo accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, i lavoratori devono frequentare corsi di formazione generale e specifica per un totale di 8, 12 o 16 ore, in base al livello di rischio dell'attività.
I lavoratori devono anche frequentare corsi di aggiornamento ogni 5 ANNI di 6 ore per tutti i rischi

3. ***per mancata formazione ai lavoratori*** la violazione dell'art. 37 del Testo unico sicurezza, punito con **l'arresto del Datore di lavoro da 2 a 4 mesi** o la pena alternativa dell'ammenda. Il datore di lavoro provvede senza alcun indugio all'adempimento richiesto, fornendo riscontro all'organo di vigilanza e pagando l'importo dell'oblazione pari ad 1/4 della massima ammenda prevista, calcolata **in € 1.597,06.** Viene quindi data comunicazione al PM di estinzione del reato ed il procedimento penale, sospeso fino a questo momento, archiviato d'ufficio. **L'esempio appena proposto è calzante per un'azienda di piccolissime dimensioni**, con non più di 5 lavoratori privi della formazione obbligatoria di legge. Infatti, per violazioni che riguardano più di 5 addetti, la sanzione risulterà raddoppiata **(da € 1.597,06 a € 3.194,12)** e sopra i dieci lavoratori triplicata **(€ 4.791,18).** E' quanto previsto dalle modifiche al TUS introdotte nel 2015 dal Job Acts. In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 18, comma 1, lettera g), e dall'articolo 37, commi 1,7,9 e 10, se la violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a **piu' di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati.**»

Attenzione: per l'utilizzo di particolari attrezzature (come: carriponte, paranchi, trabattelli, cinture anticaduta, otoprotettori (cuffie o tappi antirumore), ecc. e per alcune mansioni è obbligatorio anche l'addestramento. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.

4. ***È stato fatto corso di ABILITAZIONE per gli operatori di particolari attrezzature (carrelli, PLE, gru, escavatori, ecc.)?***

Attenzione: gli "operatori" di alcuni mezzi come carrelli elevatori, ceste, gru, autogrù, trattori agricoli, ecc. DOVRANNO OBBLIGATORIAMENTE dotarsi di attestato di formazione rilasciato da un ente riconosciuto dalla regione o Organismo di Diretta Emanazione OPN

5. ***È stata fatta la "Riunione periodica per la sicurezza"?***

La riunione periodica per la sicurezza è obbligatoria per le aziende con più di 15 lavoratori (non "dipendenti" come era con il D.lgs. 626/94. Vedi art. 35 D.lgs. 81/08) e coinvolge il D.L., L'RSPP, Medico competente e RLS.

6. ***È stato eletto o nominato il "Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza"?***
Se nessun lavoratore si candidasse compilare ugualmente il modulo indicando "nessun candidato" e "nessun eletto" e facendolo firmare a tutti i lavoratori. In questo caso sarà possibile incaricare un rappresentante territoriale "esterno" (RLST) e annualmente il datore di lavoro dovrà versare in un Fondo INAIL 2 ore di busta paga per ogni lavoratore [art. 48, comma 3 e art. 52, comma 2, lettera a)].

Il nome del rappresentante dei lavoratori DEVE essere comunicato all'INAIL, anche in caso di nuova nomina (obbligo dal 16 agosto 2009) [art. 18, comma 1, lettera aa)]. Non è necessaria la comunicazione se non viene eletto oppure viene incaricato il Rappresentante Territoriale.

Il RLS deve frequentare un corso di formazione di 32 ore e corsi di aggiornamento annuali: minimo di 4 ore l'anno se l'azienda ha da 15 a 50 lavoratori, e 8 ore l'anno se l'azienda ha più di 50 lavoratori [art. 37, comma 11].

N.B. Il corso deve essere necessariamente svolto con la partecipazione dei comitati Paritetici territoriali (CPT), o organismi bilaterali o agenzie formative accreditate alla Regione, [vedi art. 37, comma 12].

7. ***È stato nominato il "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione"? Il cosiddetto RSPP?***
Il datore di lavoro si può autonominare RSPP solo nelle aziende artigiane e industriali (compresi i trasporti) fino a 30 addetti, agricoltura fino a 10 addetti, altre aziende fino a 200 addetti (vedi all. II del D.lgs. 81/2008) comunque non rientranti fra quelle citate all'art. 31, comma 6 (cioè non a "rischio rilevante": centrali elettriche, radiazioni, esplosivi). In questo caso il datore di lavoro DEVE frequentare un corso di formazione di 16, 32 o 48 ore (in base al rischio) + corsi di aggiornamento ogni 5 anni. **Negli altri casi DEVE essere nominato un RSPP esterno o interno (ma dotato di diploma e corso di 60-100 ore in base al settore di attività).**

8. ***L'RSPP ha frequentato il corso di formazione?***

L'RSPP DATORE DI LAVORO dovrà anche frequentare corsi di aggiornamento ogni 5 anni della durata di 6, 10 o 14 ore in base al livello di rischio dell'attività. **RSPP ESTERNO O INTERNO** aggiornamento formazione annuale di 8 ore o quinquennale di 40 ore.

9. ***È stato nominato il Medico Competente in medicina del lavoro?***
Nominare il medico è obbligatorio SOLO SE i lavoratori sono esposti a particolari rischi come: chimici (sostanze pericolose, cancerogene, polveri, cemento, oli, ecc.); fisici (spostano manualmente pesi, rumore, vibrazioni, movimenti ripetitivi, ecc.); o biologici (sanità, allevamenti, macelli, depuratori, estetiste, laboratori, rifiuti, ecc.).
È comunque obbligatorio sottoporre a visita di idoneità i lavoratori (prima o immediatamente dopo l'assunzione).

10. ***E' stato elaborato e redatto il piano di emergenza ed evacuazione?*** Dal 3 ottobre 2022, le attività per le quali vige l'obbligo di dovranno già disporre del relativo documento e avere provveduto quanto meno a pianificare la formazione e l'informazione dei lavoratori e delle esercitazioni antincendio. L'adozione di un piano di emergenza sarà un obbligo per i luoghi di lavoro con almeno 10 lavoratori; aperti al pubblico in cui vi è presenza contemporanea di più di 50 persone; in cui si svolgono attività soggette al controllo di prevenzione incendi ai sensi del DPR 151/2011. Negli altri casi il datore di lavoro deve comunque definire le misure di prevenzione e protezione per la gestione dell'emergenza incendio, ma le può integrare nel DVR, il che a indicare che nei casi in cui è espressamente previsto il piano d'emergenza è preferibile che sia un documento autonomo, eventualmente allegato al DVR, che rispetti i contenuti previsti dal decreto 2 settembre. Sono comunque escluse dall'obbligo di redazione del piano d'emergenza come definito dal decreto 2 settembre le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili e le attività a rischio di incidente rilevante (D. L.VO 105/2015), per le quali restano invece applicabili gli articoli relativi alla nomina e alla formazione degli addetti antincendio.

11. ***Sono stati nominati gli addetti antincendio ed al primo soccorso?***
il datore di lavoro può assumere anch'esso tale incarico fermo restando di valutare la necessità di nominare addetti a questo compito tra i suoi lavoratori e creare squadre di emergenza aziendale.

12. ***gli addetti alla prevenzione incendi e gli addetti al primo soccorso hanno frequentato il corso di formazione?***
Gli addetti al Primo soccorso e gli addetti Antincendio, devono frequentare un corso di formazione specifica della durata di 12/16 ore Per gli addetti Primo soccorso (In base alla tipologia di azienda), 4/8/12 ore per gli addetti Antincendio (in base al Rischio incendio rilevato nell'azienda).

Gli addetti al primo soccorso inoltre, devono frequentare un corso di aggiornamento **TRIENNALE**, mentre per quanto riguarda gli addetti antincendio corso di aggiornamento **QUINQUENNALE**

CONTATTACI !!!
per maggiori informazioni e per iscriverti ai nostri corsi.

forseco.

ART. 55 - SANZIONI PER IL DATORE DI LAVORO E IL DIRIGENTE

1. È punito con **l'arresto da tre a sei mesi** o con l'ammenda da **2.500 a 6.400** euro il datore di lavoro:
a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1;
b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2;
2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'**arresto da quattro a otto mesi** se la violazione è commessa:
a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;
c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.
3. È punito con l'ammenda **da 2.000 a 4.000 euro** il datore di lavoro che adotta il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere b), c) o d), o senza le modalità di cui all'articolo 29, commi 2 e 3.
4. È punito con l'ammenda **da 1.000 a 2.000 euro** il datore di lavoro che adotta il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere a), primo periodo, ed f).
5. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con **l'arresto da due a quattro mesi** o con l'ammenda **da 750 a 4.000 euro** per la violazione degli articoli 3, comma 12-bis, 18, comma 1, lettera o), 26, comma 1, lettera b), 43, commi 1, lettere a), b), c) ed e), e 4, 45, comma 1;
b) con **l'arresto da due a quattro mesi** o con l'ammenda **da 1.000 a 4.800 euro** per la violazione dell'articolo 26, comma 1, lettera a);
c) con **l'arresto da due a quattro mesi** o con **l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro** per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere c), e), f) e q), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 7-ter (2), 9 e 10, 43, comma 1, lettere d) ed e-bis), 46, comma 2;
d) con **l'arresto da due a quattro mesi** o con l'ammenda **da 1.500 a 6.000 euro** per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere a) , b -bis), d) e z) , prima parte, e 26, commi 2, 3, primo periodo, e 8 -bis; (3)
e) con l'ammenda **da 2.000 a 4.000 euro** per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere g), n), p), seconda parte, s) e v), 35, comma 4;
f) con la sanzione amministrativa pecuniaria **da 2.000 a 6.600 euro** per la violazione degli articoli 29, comma 4, 35, comma 2, 41, comma 3;
g) con la sanzione amministrativa pecuniaria **da 1.000 a 4.500 euro** per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere r), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, bb), e comma 2;
h) con la sanzione amministrativa pecuniaria **da 500 a 1.800 euro** per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere g-bis) e r), con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno, e dell'articolo 25, comma 1, lettera e), secondo periodo, e dell'articolo 35, comma 5;
i) con la sanzione amministrativa pecuniaria **da 100 a 500 euro** per ciascun lavoratore, in caso di violazione dell'articolo 26, comma 8;
l) con la sanzione amministrativa pecuniaria **da 50 a 300 euro** in caso di violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera aa).
6. L'applicazione della sanzione di cui al comma 5, lettera g), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
6-bis. In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 18, comma 1, lettera g), e dall'articolo 37, commi 1, 7, 9 e 10, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati. (1)

Nota

Il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (art. 39, comma 12), convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133, ha modificato l'art. 55, comma 4, lettera h).
(1) Comma inserito dall'art. 20, comma 1 lett. i del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151 - Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183
(2) Modifica apportata dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (GU n.301 del 20.12.2021).
(3) Lettera sostituita dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (GU n.301 del 20.12.2021).

ART. 56 - SANZIONI PER IL PREPOSTO

1. Con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, i preposti, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, sono puniti:
a) con **l'arresto fino a due mesi** o con **l'ammenda da 400 a 1.200 euro** per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere a), c), e) ed f) e f-bis) (1);
b) con **l'arresto fino a un mese** o con l'ammenda **da 200 a 800 euro** per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere b), d) e g).

ART. 57 - SANZIONI PER I PROGETTISTI, I FABBRICANTI, I FORNITORI E GLI INSTALLATORI

1. I progettisti che violano il rispetto dell'articolo 22 sono puniti con **l'arresto fino a sei mesi** o con l'ammenda **da 1.500 a 1.600 euro**.
2. I fabbricanti e i fornitori che violano il disposto dell'articolo 23 sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da **10.000 a 40.000 euro.**
3. Gli installatori che violano il disposto dell'articolo 24 sono puniti con **l'arresto fino a tre mesi** o con l'ammenda **da 1.200 a 5.200 euro**.

ART. 58 - SANZIONI PER IL MEDICO COMPETENTE

1. Il medico competente è punito:
a) con **l'arresto fino a un mese** o con l'ammenda **da 200 a euro 800** per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere d) ed e), primo periodo;
b) con **l'arresto fino a due mesi** o con l'ammenda **da 300 a 1.200 euro** per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere b), c) e g);
c) con **l'arresto fino a tre mesi** o con l'ammenda **da 400 a 1.600 euro** per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere a), con riferimento alla valutazione dei rischi, e l);
d) con la sanzione amministrativa pecuniaria **da 600 a 2.000 euro** per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere h) e i);
e) con la sanzione amministrativa pecuniaria **da 1.000 a 4.000 euro** per le violazione degli articoli 40, comma 1, e 41, commi 3, 5 e 6-bis.

ART. 59 - SANZIONI PER I LAVORATORI

1. I lavoratori sono puniti:
a) con **l'arresto fino a un mese** o con l'ammenda **da 200 a 600 euro** per la violazione degli articoli 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) ed i), e 43, comma 3, primo periodo;
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria **da 50 a 300 euro** per la violazione dell'articolo 20, comma 3.

ART. 60 - SANZIONI PER I COMPONENTI DELL'IMPRESA FAMILIARE DI CUI ALL'ART. 230-BIS DEL CC, PER I LAVORATORI AUTONOMI, I COLTIVATORI DIRETTI DEL FONDO, I SOCI DELLE SOCIETÀ SEMPLICI OPERANTI NEL SETTORE AGRICOLO, GLI ARTIGIANI E I PICCOLI COMMERCIANTI

1. I soggetti di cui all'articolo 21 sono puniti:
a) con **l'arresto fino a un mese** o con l'ammenda **da 200 a 600 euro** per la violazione dell'articolo 21, comma 1, lettere a) e b);
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria **da 50 a 300 euro** per ciascun soggetto per la violazione dell'articolo 21, comma 1, lettera c).
2. I lavoratori autonomi sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria **da 50 a 300 euro** per la violazione dell'articolo 20, comma 3.

CONTATTACI ! ! !
per maggiori informazioni e per iscriverti ai nostri corsi.

i nostri contatti

Forseco srl
Cap. Soc. € 15.000,00 I.V. CF.P.IVA 02471190971
Sede Legale Viale V. Veneto 60 59100 Prato PO - Sede Operativa Via Danubio, 15 59100 Prato PO
0574.155.74.07 800.90.92.95 349.797.65.14

forseco.it

forseco.

ART. 50 - ATTRIBUZIONI DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed miscele pericolose (1), alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;
h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a).
5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3.
6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni del codice Privacy, e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.
7. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

IN SINTESI.....

Il RLS è stato definito come 'l'anello di congiunzione tra base e vertice aziendale', rappresentando, come «'soggetto esponenziale' degli interessi dei lavoratori», il vero cardine della politica partecipativa della sicurezza.

Il D.Lgs. 81/2008 gli riconosce "funzioni consultive e propositive in materia preventiva, poteri di controllo, segnalazione e ricorso, MA NON POTERI DECISIONALI (art. 50)"

In altri termini, in ottica partecipativa il RLS deve essere sentito in merito alle cautele da adottare, controlla e fa proposte sulla strategia preventiva aziendale, **MA I SUOI PARERI NON SONO VINCOLANTI,** di conseguenza le decisioni finali saranno sempre prese dal datore di lavoro e su di lui ricade la relativa responsabilità".

Si ricorda poi che l'RLS ha fra l'altro "il diritto di richiedere e di ricevere tempestivamente (dal datore di lavoro), per l'espletamento della sua funzione, copia del DVR, anche su supporto informatico, che può essere tuttavia consultato esclusivamente in azienda.

A questo proposito e in ragione della sua funzione, "il RSL non può considerarsi, quindi, soggetto passivo del dovere di tutela delle condizioni di lavoro, tant'è vero che a suo carico **NON SI PREVEDONO SANZIONI PENALI E AMMINISTRATIVE.** Cosicché la dottrina ha rilevato come le responsabilità del RLS «altro non sono che responsabilità morali» poiché, in una ricostruzione in chiave penalistica, va posto in luce come il **RLS NON SIA IN POSSESSO DI C.D. POTERI IMPEDITIVI DEGLI EVENTI DANNOSI, PERCIÒ NON SORGE IN CAPO AD ESSO UNA POSIZIONE DI GARANZIA" .**

È BENE RICORDARE CHE IL RSL NON VA MAI CONFUSO CON IL PREPOSTO", CHE HA L'OBBLIGO DI "GARANTIRE IL RISPETTO DELLA NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA ATTRAVERSO IL SUO POTERE GERARCHICO E DI VIGILANZA"

IN OGNI CASO IL NUMERO MINIMO DI RLS DEVE ESSERE:

1 RLS : aziende/unità produttive sino a 200 lavoratori.
3 RLS : aziende/unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori.
6 RLS : tutte le altre aziende/unità produttive con oltre i 1.000 lavoratori.

forseco.
formazione sicurezza sul lavoro

NOTE:

forseco.
formazione sicurezza sul lavoro

NOTE:

forseco.
formazione sicurezza sul lavoro

NOTE:

forseco.
formazione sicurezza sul lavoro

NOTE:

forseco.
formazione sicurezza sul lavoro

NOTE: